

La notificazione dell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p. non preclude al pubblico ministero la prosecuzione delle indagini, ma l'omessa *discovery* vanifica le nuove acquisizioni, ferma restando la validità dell'atto imputativo

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 15 GENNAIO 2019, N. 7585 – PRES. MICCOLI, REL. SCARLINI

Il pubblico ministero può, legittimamente, compiere atti d'indagine, di propria iniziativa, nell'arco di tempo che separa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dall'esercizio dell'azione penale, purché rispetti i termini stabiliti dagli artt. 405-407 c.p.p. e provveda all'immediato deposito della documentazione dell'attività compiuta, dandone avviso alla difesa per reintegrarla nelle prerogative riconosciute dall'art. 415-*bis*, commi 2 e 3, c.p.p. In caso contrario, all'omessa *discovery* del materiale investigativo conseguirà l'inutilizzabilità dello stesso, mentre devono escludersi ripercussioni invalidanti sull'atto imputativo.

[*Omissis*]

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza del 4 maggio 2018, il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del 15 febbraio 2018 con il quale il Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo sui beni, meglio in dispositivo individuati, appartenenti o attribuibili a [*omissis*], decidendo su istanza delle parti civili [*omissis*].

1.1 – Il Tribunale rigettava le questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato, osservando che era priva di fondamento l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero (che legittimava il disposto sequestro) posto che non era impedito alla pubblica accusa di proseguire le indagini anche in epoca successiva alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi degli artt. 419 e 430 codice di rito, indagini i cui esiti, se compiute nel termine previsto dall'art. 407 medesimo codice, erano pienamente utilizzabili. Peraltro, le informative depositate dopo la notifica dell'avviso non contenevano elementi nuovi, costituendo solo un riepilogo di quelli già raccolti; a tali informative si era poi aggiunta la sola annotazione del 14 dicembre 2017 in cui la Guardia di finanza aveva riferito sulla consistenza patrimoniale degli imputati, e, quindi, anche dello [*omissis*], e sugli atti di disposizione dei cespiti dagli stessi compiuti in epoca recente, al fine di valutare la fondatezza della richiesta di sequestro conservativo, comunicazione depositata dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Irrilevanti erano poi l'errore materiale, di un giorno, circa la data apposta alla richiesta di rinvio a giudizio, e l'omissione del riferimento al coimputato [*omissis*], la cui condotta era comunque descritta nell'imputazione.

1.2 – Il Tribunale riteneva sussistere il *fumus* della contestata condotta – l'avere, lo [*omissis*], in concorso con gli indicati coimputati, illecitamente finanziato la propria clientela al fine di consentire l'acquisto di azioni della banca, la [*omissis*], di cui lo stesso era uno degli amministratori, senza che ciò emergesse dalla contabilità e dalle comunicazioni inviate alle autorità pubbliche di vigilanza, in particolare la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, così fornendo una falsa rappresentazione del patrimonio di vigilanza del predetto istituto, ostacolando l'attività di vigilanza delle indicate autorità, alterando in modo sensibile il prezzo delle azioni e esponendo dati non corrispondenti al vero – alla luce della descrizione fattane nell'imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio e delle fonti di prova in essa menzionate: la relazione Consob del febbraio 2016, il rapporto Audit del gennaio 2016, la denuncia di Banca d'Italia del novembre 2016, l'annotazione della Guardia di finanza del luglio 2017, il

rapporto ispettivo della BCE del settembre 2015, la relazione dei consulenti del PM del giugno 2017. Delle emergenze deducibili da tali fonti di prova il Tribunale dava dettagliato atto alle pagine da 20 a 33 dell'ordinanza impugnata.

1.3 – Quanto, in particolare, alla posizione ed al ruolo rivestiti dall'imputato [omissis], il Tribunale evidenziava come le sue responsabilità fossero state illustrate nella relazione Consob dalla quale emergeva come il medesimo, nel ruolo di Presidente del Comitato Reclami della banca, non avesse adeguatamente approfondito le dinamiche relative alle domande dei soci di cessione delle azioni, ed avesse, di contro, contribuito a consentire, al proprio fratello e ad una società riconducibile al gruppo economico a lui stesso facente capo, di concludere una pluralità di operazioni di finanziamento allo scopo, non dichiarato, di acquisire azioni della banca.

1.4 – Il *periculum in mora*, da valutarsi, secondo il Tribunale, applicando i principi di diritto fissati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 51660 del 2014, risiedeva nel fatto che vi era fondata ragione di ritenere che le garanzie patrimoniali, sulle quali si fondava l'azione civile intentata dalle persone offese, si potessero disperdere, sia in considerazione dell'entità del credito azionato, sia in riferimento al possibile depauperamento del patrimonio del debitore, sia alla sua già dedotta insufficienza. Muovendo da tale premessa, il Tribunale prendeva atto che le richieste delle parti civili erano ancorate al valore massimo che le azioni, della [omissis], dalle medesime parti civili detenute, avevano raggiunto e che il Giudice aveva ridotto alla metà così da ricondurre la quantificazione del danno ad un criterio dotato della necessaria concretezza, non potendosi così giustificare il dubbio di costituzionalità sollevato, sul punto, dalla difesa dell'imputato e dovendosi, di contro, rilevare come il patrimonio del prevenuto risultasse già insufficiente a garantire il richiesto ristoro.

1.5 – Il Tribunale, nel rispondere alle censure difensive mosse in relazione alla non sottoponibilità a sequestro di alcuni degli immobili vincolati perché non appartenenti all'indagato, osservava come il Gup avesse proceduto al sequestro in applicazione degli artt. 192 e 193 c.p., considerando che l'imputato aveva compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio in frode ai creditori.

1.5.1 – E così, i beni conferiti, il 27 ottobre 2016, nel fondo patrimoniale costituito dallo [omissis] con il compagno al quale si era unito civilmente, erano, in precedenza, di proprietà del solo indagato ed era inefficace, nei confronti delle parti civili costituite, l'atto di disposizione dei beni, ai sensi dell'art. 192 c.p., perché concluso a titolo gratuito in epoca successiva alla commissione del reato. L'ablazione integrale del bene, e quindi anche nei confronti del compagno dell'indagato, era, per altro verso, giustificata dalla *scientia damni* in capo a quest'ultimo, dalla sua consapevolezza della potenzialità dannosa dell'atto.

1.5.2 – Quanto all'immobile di [omissis], il Tribunale osservava che questo era stato ceduto dall'indagato all'ex-moglie [omissis] (ed era poi divenuto di proprietà della figlia, [omissis], alla quale era stato donato dalla madre il 1° agosto 2017) non a titolo oneroso, in quanto le parti avevano già definito i reciproci rapporti di dare ed avere con gli accordi che avevano condotto allo scioglimento del matrimonio, così che l'apparente vendita dell'immobile, conclusa il successivo 8 novembre 2016, dissimulava la sua donazione.

1.6 – Il Tribunale, infine, rigettava l'eccezione di decadenza della misura per non essere stata la stessa eseguita nel termine di giorni trenta dalla sua emissione, non rientrando tale termine nel rinvio operato dall'art. 317, comma 3, c.p.c., all'art. 675 c.p.c., né si era incorso nei denunciati errori nell'individuare i beni e nella trascrizione del titolo.

2 – Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, [omissis], a mezzo dei propri difensori, articolando otto motivi.

2.1 – Con il primo richiede la riunione del presente procedimento, ad opera della Corte di Cassazione, agli altri derivanti dai ricorsi presentati contro analoghe decisioni del Tribunale per il riesame di Vicenza avverso le ordinanze confermatrice del sequestro, richiesto da diverse parti civili, a carico del medesimo [omissis].

2.2 – Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alle risposte date dal Tribunale alle questioni preliminari sollevate dalla difesa in tale sede.

2.2.1 – Ricorda innanzitutto l'arresto delle Sezioni unite, n. 18954 del 31 marzo 2016, Culasso, in cui si era precisato che il sequestro conservativo è consentito solo dopo il rinvio a giudizio dell'imputato. Sul punto, sollevato dalla difesa con la memoria del 28 aprile 2018, il Tribunale non aveva motivato.

2.2.2 – Il Tribunale poi aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, nonostante la stessa si fondasse anche sulle ulteriori indagini compiute dopo la notifica del-

l'avviso di conclusione delle indagini. Si erano, infatti, rinvenute, nel fascicolo del pubblico ministero, delle informative contenenti numerosi atti di indagine che non erano stati resi noti all'indagato neppure quando, a seguito della notifica dell'avviso, egli si era sottoposto all'interrogatorio, così che anche tale ultimo incumbente doveva considerarsi nullo. E ciò perché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è consentito l'espletamento di nuove indagini nel periodo che intercorre fra la notifica dell'avviso di conclusione delle stesse e la richiesta di rinvio a giudizio; si doveva poi tenere conto del fatto che l'informativa in oggetto era stata depositata dopo la richiesta di rinvio a giudizio ed era stata, dagli stessi operanti, definita come "integrativa" delle precedenti ed era pertanto certo che apportasse fatti ed elementi di prova nuovi, proprio in relazione alla posizione dello [omissis]. Citava la difesa, a conforto della doglianza, le pronunce di questa Corte: n. 34417/2006, 35400/2010, 35829/2012, 3738/2015, 12656/2016.

2.2.3 – L'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato al prevenuto in copia non conforme perché riportava una data diversa dell'originale e non comprendeva il nome di uno dei coindagati. Tale nullità si riverberava sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio.

2.2.4 – Il Tribunale, poi, aveva fatto menzione, nel valutare i presupposti del vincolo, dell'annotazione della Guardia di finanza, tardivamente depositata, che, come tale, doveva essere dichiarata inutilizzabile. E ciò anche in considerazione del fatto che la stessa era stata inserita nel fascicolo dopo il termine, prorogato, di chiusura delle indagini preliminari e che, del suo deposito, non era stato dato avviso allo [omissis].

2.3 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge per essere, la motivazione del provvedimento impugnato, meramente apparente. In particolare sul *fumus* dei delitti contestati non era stata fornita dal Tribunale un'autonoma valutazione degli elementi di prova. Si erano citate le relazioni e le ispezioni delle varie autorità che avevano svolto accertamenti, senza dare però adeguato conto delle confutazioni, di tali emergenze, avanzate dalla difesa con le memorie e con le argomentazioni dedotte in sede di interrogatorio, così non chiarendo le ragioni per le quali si erano ritenuti irrilevanti gli elementi indicati dalla difesa. Non si era in alcun modo illustrato il ruolo e la condotta, nella complessiva vicenda descritta nei capi di imputazione, dello [omissis]. Citava la difesa, a conforto della censura, Cass. n. 51900/2017 e n. 24848/2016. Il Tribunale si era riportato alle decisioni prese dai pubblici ministeri con la richiesta di rinvio a giudizio, senza valutare la congruenza della motivazione del Gup e senza a sua volta argomentare. La documentazione fornita dalla difesa era invece copiosa ed era stata anche integrata da una relazione tecnica in cui si erano spiegate e dettagliate le alternative ragioni, del tutto lecite, poste a fondamento dei finanziamenti ottenuti dalla banca.

2.4 – Con il quarto motivo deduce la violazione di legge derivante dall'arbitraria quantificazione del danno, non ancorato a dati oggettivi e coerenti, posto che il medesimo era stato quantificato nella misura del 50% del corso azionario più alto raggiunto dai titoli. La stessa relazione dei consulenti del p.m. portava ad esiti molto inferiori, intorno ai 6 euro per azione, piuttosto che a quanto sopra individuato, un valore di circa 31 euro per ogni titolo posseduto dalle parti civili.

2.5 – Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in riferimento al ritenuto *periculum in mora*, sotto il profilo soggettivo, e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost. e art. 6, comma 3, lett. b) e c), Cedu. L'orientamento espresso dalle Sezioni unite – circa la sussistenza del pericolo in presenza del mero dato oggettivo della insufficienza del patrimonio del debitore – rende irrilevante la verifica della volontà dell'imputato di depauperare il proprio patrimonio (nonostante che alcuni arresti della Corte di cassazione ne illustrino la decisività: Cass. 14065/2015, 28286/2009), con evidente, intollerabile, sacrificio dei diritti di difesa.

2.6 – Con il sesto motivo lamenta la violazione di legge in relazione al vincolo apposto sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale. L'imputato era da tempo legato al suo compagno ed il conferimento dell'immobile era avvenuto al momento della loro unione civile così che il bene non era stato donato ma solo cointestato per la metà. I crediti pretesi dalle parti civili nei confronti dello [omissis] sono pacificamente estranei ai bisogni della famiglia e non possono pertanto, ai sensi dell'art. 170 c.c., trovare soddisfazione escutendo il fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva adottato criteri di prova civilistici facendo ricorso a presunzioni, non tenendo conto del fatto che l'abitazione conferita era quella in cui viveva la coppia e che lo stesso [omissis] era venuto a conoscenza delle indagini solo a settembre 2015 e nulla ne aveva saputo, del loro prosieguo, fino alla notifica dell'avviso di conclusione delle stesse, del 26 luglio 2017, quando già l'immobile era stato conferito nel fondo.

2.7 – Con il settimo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'avvenuto sequestro dell'immobile ceduto dall'imputato, con atto di compravendita, alla moglie [omissis], definendo così i rapporti patrimoniali fra i predetti a seguito della separazione personale avvenuta nel corso del 2006. Nel 2006, infatti, erano state pattuite, fra i due coniugi, una serie di condizioni economiche che, non assolute, avevano condotto al riconoscimento di debito da parte dello [omissis] a favore della [omissis] per Euro 400.000. I patti della separazione erano stati confermati al momento dello scioglimento del matrimonio, avvenuto nel 2015. Dopo l'unione civile con il compagno, [omissis] aveva definito i rapporti con la ex-moglie, riconoscendole un credito di un milione di euro e, di conseguenza, trasferendole, a titolo oneroso, l'immobile sequestrato (che aveva acquistato nel 2009). Il Gup aveva ritenuto l'immobile passibile di sequestro ai sensi dell'art. 192 c.p., mentre il Tribunale aveva modificato i presupposti del vincolo, ritenendo la dissimulazione della donazione ed il difetto di forma della stessa. In realtà, l'imputato si era limitato ad assolvere ad un debito contratto. La [omissis] aveva, poi, in adempimento ai patti stipulati nel 2010 (dimostrando così la loro validità), donato l'immobile alla figlia. Non era stato poi evidenziato alcun elemento di prova della ipotizzata mala fede della [omissis].

2.8 – Con l'ottavo motivo deduce la violazione di legge in relazione al mancato rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per l'esecuzione del vincolo. Era stato palesemente violato il disposto dell'art. 675 c.p.c. richiamato dall'art. 317, comma 3, c.p.p.

3 – I difensori dello [omissis] hanno depositato una memoria con la quale, ad integrazione dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio a seguito della mancata rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p. e dell'interrogatorio tenutosi tre giorni prima della richiesta stessa, scandiscono la successione cronologica degli atti processuali di impulso e di deposito delle nuove indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse di [omissis] è infondato e va pertanto rigettato.

1 – Al primo motivo, che si sostanzia in un'istanza di riunione del presente procedimento ad altri aventi ad oggetto ordinanze del medesimo Tribunale di analogo contenuto, la difesa ha rinunciato.

2 – Il secondo motivo, che ripropone le questioni preliminari già avanzate e negativamente risolte dal Tribunale, è complessivamente infondato. Per le seguenti ragioni.

2.1 – Dalla sentenza delle Sezioni unite n. 18954 del 31 marzo 2016, Culasso, non è possibile dedurre, come sostiene la difesa, che sia consentito richiedere, da parte del pubblico ministero o della parte civile, e disporre il sequestro conservativo solo a seguito della pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Alle Sezioni unite, infatti, in quella occasione, era stato rimesso il seguente quesito: «Se le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni (costituenti, nella specie, un fondo patrimoniale) sottoposti a sequestro conservativo siano deducibili con la richiesta di riesame e debbano essere decise dal tribunale del riesame, oppure siano devolute in via esclusiva al giudice dell'esecuzione civile dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna». Ed il Collegio aveva così deciso: «Le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame». Ed è quindi evidente che le Sezioni unite non avevano formulato alcun principio di diritto in ordine alla fase processuale a partire dalla quale è consentito richiedere e disporre il sequestro conservativo. A tal proposito, si erano limitate a considerare che: «è altrettanto incontestabile che quantomeno il sequestro preventivo e quello probatorio (per il sequestro conservativo vi è la peculiarità della necessaria precondizione del rinvio a giudizio), nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che si discosta da quello sugli indizi, proprio delle misure personali, essenzialmente, e in taluni casi, sul punto della responsabilità dell'indagato, potendo essere, il sequestro, disposto anche nei confronti di terzi». Così che l'inciso relativo al rinvio a giudizio come precondizione del sequestro conservativo non può essere interpretato nel senso preteso dalla difesa in quanto in esso le Sezioni unite si sono limitate a riprodurre (in termini sintetici perché non era indispensabile, nel risolvere il conflitto giurisprudenziale, l'ulteriore sviluppo dell'argomento, tanto che lo stesso era stato collocato in parentesi) la lettera dell'art. 316 c.p.p. che consente di procedere al sequestro conservativo solo nel corso del processo di merito e, quindi, dopo l'inizio dell'azione penale, nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p. E, pertanto, nel caso di reati che prevedono la celebrazione dell'udienza preliminare, con la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministe-

ro. Si deve, poi, considerare che, altrimenti (consentendo il sequestro conservativo solo a seguito della pronuncia del decreto che dispone il giudizio), si creerebbe un trattamento di ingiustificato sfavore – postponendo il momento in cui può essere chiesta la misura di cautela rispetto all’inizio dell’azione penale proprio in relazione a quelle condotte che il legislatore considera di maggiore gravità, e che sono pertanto foriere di maggior danno per le parti civili. Così che l’eccezione proposta sul punto risulta infondata.

2.2 – È priva di fondamento anche l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, ancor prima, dell’interrogatorio al quale l’indagato si era sottoposto dopo la comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (eccezione ribadita con la memoria), a seguito dell’espletamento di indagini, da parte del pubblico ministero, nel periodo di tempo intercorso fra l’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p. e la medesima richiesta di rinvio a giudizio. Se, infatti, le pronunce di questa Corte citate nel ricorso (in particolare sez. VI, n. 12656 del 26 febbraio 2016, Ced 266870; sez. I, n. 32942 del 3 luglio 2008, Ced 240675) si sono limitate ad affermare che non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari quando il pubblico ministero abbia disposto i soli accertamenti sollecitati dalla difesa, resta impregiudicata la questione della sanzione che deve seguire all’inosservanza di tale principio, quando, invece, il pubblico ministero non abbia rinnovato l’avviso nonostante abbia effettuato ulteriori, proprie, indagini. L’art. 416 c.p.p. sancisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei soli casi, che debbono considerarsi tassativi ai sensi dell’art. 177 c.p.p., in cui la stessa «non è preceduta dall’avviso previsto dall’art. 415-bis nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio» (quando l’indagato l’abbia richiesto). E, quindi, la nullità deriva solo dall’omessa comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis codice di rito. Una situazione del tutto diversa da quella che si crea quando l’avviso sia stato inviato ma non venga rinnovato a seguito di nuove indagini, un’ipotesi non espressamente disciplinata dall’art. 416 codice di rito (e neppure dall’art. 415-bis c.p.p.). L’indubbio sacrificio che ne deriva al diritto della difesa, di essere posta a conoscenza degli elementi che sostengono l’accusa, deve però trovare un rimedio, una sanzione, e questa non potrà che essere (non potendosi dichiarare nulla una richiesta di rinvio a giudizio preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari) la declaratoria di inutilizzabilità delle nuove investigazioni. Una soluzione già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, con le seguenti pronunce: sez. III, n. 24979 del 22 dicembre 2017, Ced 273527 e sez. III, n. 8049 del 11 gennaio 2007, Ced 236102 in cui si precisa che non sussiste neppure l’inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell’art. 430 c.p.p. – ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio – se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa; un principio di diritto, ribadito anche da sez. IV, n. 7597 dello 8 novembre 2013, Ced 259121.

2.2.1 – Peraltro, nell’odierno processo, vi sono ulteriori ragioni per ritenere l’infondatezza, in questo caso manifesta, dell’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Sostiene, infatti la difesa, che l’annotazione di polizia giudiziaria, che sarebbe stata depositata dopo la comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p., non sarebbe solo riassuntiva, come si sostiene nel provvedimento impugnato, ma integrativa, ma così sollecita a questa Corte un giudizio di fatto che non le compete (e non allega al ricorso, per la sua autosufficienza, la necessaria documentazione) e che certo non può sostanzarsi nella sola constatazione che l’annotazione stessa sia così definita da chi l’ha redatta, a prescindere, quindi, dalla verifica del suo effettivo contenuto. Ed ancora, nel ricorso si legge che l’annotazione in questione sarebbe stata depositata in data successiva alla richiesta di rinvio a giudizio quando pertanto non era più possibile retrocedere alla fase delle indagini preliminari, rinnovando l’avviso di conclusione delle stesse, in quanto si era dato già inizio all’azione penale. L’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e dell’interrogatorio disposto su richiesta dell’indagato) è, così, complessivamente, priva di fondamento.

2.3 – Sono manifestamente infondate le due ulteriori censure, sulla non conformità all’originale della copia notificata al prevenuto dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e sulla nullità del provvedimento impugnato in quanto contiene il riferimento all’annotazione di polizia giudiziaria che si assume essere inutilizzabile, perché:

– il denunciato vizio di non conformità della copia notificata dell’atto non è accompagnato dalle necessarie allegazioni e comunque si sostanzia in una mera irregolarità (la data dell’atto e la mancata indicazione in epigrafe, ma non nel corpo dell’imputazione, del nome di un coindagato), che non ha comportato alcun sacrificio dei diritti della difesa (tanto che neppure nel ricorso si precisa quale possa essere stato);

– considerando che la stessa eccezione di inutilizzabilità dell’annotazione di polizia giudiziaria depositata dopo la richiesta di rinvio a giudizio non appare fondata (come si è più sopra annotato), non ne può derivare alcuna nullità della decisione che ne ha tenuto conto; comunque, nel ricorso, non viene proposta la necessaria “prova di resistenza”, posto che è orientamento consolidato di questa Corte (da ultimo: sez. II, n. 7986 del 18 novembre 2016, Ced 269218) che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza sul complessivo quadro probatorio dell’eventuale eliminazione del predetto elemento, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

3 – Il terzo motivo, speso sul *fumus* dei contestati delitti è inammissibile. Va, innanzitutto, ricordato che questa Corte (anche nella citata sentenza Culasso delle Sezioni unite, dalla quale è tratto il seguente brano) ha precisato che «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, c.p.p.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da sez. Un., n. 5876, del 28 gennaio 2004, Ced 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali». Un principio di diritto applicabile al motivo di ricorso speso sul *fumus* dei contestati delitti posto che le argomentazioni spese sul punto si limitano a censurare la mancata considerazione dell’apporto probatorio offerto dalla difesa senza però neppure illustrare sotto quale profilo la documentazione prodotta consenta di confutare l’ipotesi accusatoria (fondata su fonti dotate di particolare attendibilità tecnica, perché provenienti da enti deputati al controllo delle attività finanziarie, bancarie ed economiche, quali Banca d’Italia, CONSOB e BCE), così che il motivo di ricorso difetta di specificità e il vizio motivazionale denunciato si sostanzia in una carenza argomentativa che non concreta il ricordato vizio di legittimità, sussistente nel solo caso di omessa motivazione o di mera apparenza della stessa. Le alternative ragioni esposte dalla difesa in ordine all’ottenimento dei finanziamenti dalla banca amministrata anche dal prevenuto, poi, non possono costituire valida smentita dell’accusa quando non comprendono l’intero disegno criminoso ipotizzato nell’imputazione e ritenuto, allo stato, costituire valido fondamento (come *fumus boni iuris* della collegata pretesa civile) della cautela reale.

4 – Il quarto motivo, speso sulla quantificazione del danno patito dalle parti civili, è manifestamente infondato posto che, anche su tale aspetto, il Tribunale ha speso una concreta ed adeguata motivazione, riportandosi ad un criterio di calcolo che non può definirsi arbitrario, fissando il preteso danno, allo stato, alla metà del valore massimo del corso delle azioni (e del resto le parti civili l’avevano individuato nella totale perdita di valore dei titoli della [omissis] da loro stessi detenuti). Così facendo corretta applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte (ribadito da ultimo da sez. V, n. 16750 del 30 marzo 2016, Ced 266702) secondo il quale è legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice. Quanto affermato in ricorso circa la prospettabilità di un danno di minore portata, nulla è stato offerto a questa Corte che le consentisse di valutare l’obiezione e, comunque, le viene sollecitato un giudizio in fatto che le è precluso, conseguente poi ad un vizio motivazionale, il cui rilievo, come si è detto, non è consentito in relazione a provvedimenti di cautela reale.

5 – Il quinto motivo, sulla sussistenza del *periculum in mora*, è anch’esso manifestamente infondato. Come la stessa difesa ha ricordato, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 51660 del 25 settembre 2014, Ced 261118, hanno affermato che, per l’adozione del sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore. La difesa dubita della compatibilità di tale orientamento giurisprudenziale con le norme costituzionali poste a salvaguardia dei diritti di difesa e di proprietà, perché non terrebbe conto dell’atteggiamento psicologico dell’imputato, o meglio del debitore, attivando la misura di cautela solo quando lo stesso mostri di voler dissipare il proprio patrimonio, posto a garanzia dei crediti azionati. Dimentica però la difesa di valutare sia la rilevanza della questione nell’odierno procedimento, sia, sotto il

profilo della sua non manifesta infondatezza, la natura stessa della misura cautelare che era stata disposta. Quanto al primo profilo, infatti, difetta il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità posto che fra i beni sequestrati ve ne sono alcuni che lo [omissis] ha fraudolentemente escluso dal proprio patrimonio, tanto da essere stati sottoposti al vincolo in applicazione dell'art. 192 c.p., mostrando così come la ridetta volontà spoliativa non sia stata pretermessa nel giudizio ma sia stata, al contrario, positivamente accertata. Quanto al secondo, nell'argomento speso dalla difesa non si tiene conto della funzione propria della misura di cautela attivata, che è volta a salvaguardare la garanzia patrimoniale nei confronti di un soggetto che non viene arbitrariamente spogliato dei propri beni e ciò in quanto si assume che lo stesso abbia cagionato ad altri soggetti danni tali da rendere già insufficiente il proprio intero patrimonio. Il sacrificio del suo diritto di proprietà trova pertanto concreta ed adeguata giustificazione.

6 – Il sesto motivo, sul vincolo apposto al bene immobile conferito nel fondo patrimoniale, è inammissibile perché, preso atto che lo stesso era stato conferito in epoca successiva alla commissione dei delitti contestati allo [omissis] con un atto a titolo gratuito, se ne era dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 192 rispetto ai crediti indicati dell'art. 189 c.p. in cui sono comprese le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Del tutto inconferente è pertanto il riferimento all'art. 170 c.c., che individua i creditori che possono soddisfarsi sul fondo patrimoniale (ed escluderebbe le odierne parti civili) posto che lo stesso, come si è detto, è stato dichiarato inefficace, e quindi inopponibile, alle ragioni azionate dalle parti civili. Le censure che il compagno dello [omissis] potrebbe avanzare sulla sua quota del fondo patrimoniale non possono essere qui valutate costituendo l'oggetto di un separato ricorso, avanzato nel suo interesse, e non avendo lo [omissis] un immediato e concreto interesse ad ottenere il dissequestro del bene a vantaggio di altro soggetto.

7 – Il settimo motivo, sull'apposizione del vincolo all'immobile ceduto dal prevenuto all'ex-moglie [omissis], è inammissibile perché interamente versato in fatto e perché si fonda sulla pretesa incompletezza ed illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva affrontato le questioni sollevate dalla difesa ed aveva comunque concluso per la gratuità della cessione dell'immobile sequestrato (e così per la dissimulazione della donazione nel concluso atto di compravendita) in considerazione del fatto che, in epoca precedente alla stessa, al momento dello scioglimento del matrimonio, le parti avevano dato atto della avvenuta definizione di tutte le pendenze economiche e, quindi, anche del debito che lo [omissis] aveva riconosciuto alla moglie. Una motivazione che non può considerarsi né inesistente né meramente apparente. Manifestamente infondata è anche la censura relativa all'assunto mutamento del titolo che il Tribunale avrebbe, a detta della difesa, operato rispetto a quanto rilevato dal Gup, posto che resta la considerazione che il sequestro si è comunque fondato sul fatto che l'atto di cessione dell'immobile, dallo [omissis] alla [omissis], è stato ritenuto, da entrambi i giudici, inefficace ai sensi del più volte citato art. 192 c.p.

8 – L'ottavo motivo, sulla decadenza del vincolo per la sua mancata esecuzione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 c.p.c. richiamato dall'art. 317, comma 3, c.p.p., è manifestamente infondato perché non tiene conto del costante orientamento di questa Corte (da ultimo: sez. VI, n. 45480 del 6 ottobre 2015, Ced 265456) secondo il quale il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 c.p.c. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perché il richiamo alle «forme previste dal codice di procedura civile» contenuto nell'art. 317, comma 3, c.p.p., attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.

9 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[Omissis]